

## **Capo II**

### **Del diritto di brevetto per invenzioni industriali**

#### **Art. 2584.**

##### **Diritto di esclusività.**

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

#### **Art. 2585.**

##### **Oggetto del brevetto.**

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

#### **Art. 2586.**

##### **Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.**

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

*[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.]* <sup>(1)</sup>

(1) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

#### **Art. 2587.**

##### **Brevetto dipendente da brevetto altrui.**

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest'ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

#### **Art. 2588.**

##### **Soggetti del diritto.**

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

#### **Art. 2589.**

##### **Trasferibilità.**

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.

**Art. 2590.**  
**Invenzione del prestatore di lavoro.**

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

**Art. 2591.**  
**Rinvio alle leggi speciali.**

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.